



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 8 del 2025

A tutti i clienti

## Circolare mensile AGOSTO 2025

1. **Superbonus** - Spese sostenute nel 2025 - Opzione per la cessione o lo sconto in fattura - Approvazione del modello di comunicazione
2. **Artigiani e commercianti** - Riduzione contributiva del 50% per nuovi iscritti nel 2025 - Presentazione delle domande
3. **Rapporto di lavoro subordinato sportivo** - Estensione della durata massima
4. **Credito d'imposta transizione 5.0** - Aggiornamento del portale e della modulistica
5. **Nuovo patent box** - Software protetto da copyright - Applicazione dell'agevolazione in via ordinaria e meccanismo premiale - Chiarimenti
6. **Bonus corrisposti a soggetti residenti per lavoro prestato all'estero** - Modalità di tassazione
7. **Trasferimento di residenza all'estero** - Mantenimento del regime del risparmio amministrato
8. **Cessione del marchio** - Trattamento ai fini IVA
9. **Beni di terzi oggetto di importazione** - Detrazione IVA
10. **Cessione di ramo d'azienda a soggetto estero** - Trasferimento del plafond IVA - Presupposti
11. **Coesistenza di due Gruppi IVA nel medesimo gruppo economico** - Verifica del vincolo finanziario in capo alla sede secondaria
12. **Casa madre partecipante a un Gruppo IVA nell'Unione europea** - Effetti sulle sue stabili organizzazioni

BARACCO FORNASIERO SRL



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>SUPERBONUS - SPESE SOSTENUTE NEL 2025 - OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA - APPROVAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, per trasmettere in via telematica la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto al superbonus, di cui al precedente art. 119.                                                                                                                                                                  |
| <b>1.1</b> | <b>UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO</b><br>Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato a partire dall'8.9.2025, ma rimangono comunque valide le comunicazioni inviate fino al 7.9.2025 utilizzando la precedente versione del modello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.2</b> | <b>DEROGA AL "BLOCCO DELLE OPZIONI"</b><br>Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, è possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo solo con riferimento al superbonus, e purché sussistano i requisiti che consentono di derogare al c.d. "blocco delle opzioni", secondo la disciplina di cui agli artt. 2 del DL 11/2023, 2 del DL 212/2023 e 1 del DL 39/2024.                                                                                                                                                                             |
| <b>1.3</b> | <b>DIVIETO DI CESSIONE DELLE RATE RESIDUE SUCCESSIVE ALLA PRIMA</b><br>Nel nuovo modello sono stati eliminati i campi relativi alla "cessione delle rate residue" della detrazione. Il modello recepisce infatti il disposto dell'art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024, ai sensi del quale, a decorrere dal 29.5.2024, è preclusa la possibilità di optare per la cessione "differita" di un credito d'imposta corrispondente alle rate residue non fruite, successive alla prima, della detrazione "edilizia".                                                                                |
| <b>1.4</b> | <b>TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE</b><br>Per le spese sostenute nel 2025 che beneficiano del superbonus la comunicazione di opzione dovrà essere trasmessa entro il termine del 16.3.2026, senza possibilità di avvalersi della remissione <i>in bonis</i> di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (art. 2 co. 1 del DL 39/2024).<br>Le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo 2026 possono peraltro essere annullate o sostituite entro il successivo 5.4.2026 (le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data). |
| <b>2</b>   | <b>ARTIGIANI E COMMERCianti - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEL 50% PER NUOVI ISCRITTI NEL 2025 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | L'art. 1 co. 186 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commerciali, anche se inquadrati nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.1</b> | <b>DURATA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA</b><br>La riduzione contributiva in esame: <ul style="list-style-type: none"><li>• si applica per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società;</li><li>• è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.2</b> | <b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b><br>Con il mess. INPS 7.8.2025 n. 2449 è stata comunicata la disponibilità, dall'8.8.2025, della procedura telematica per presentare la domanda per richiedere l'agevolazione contributiva attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", previa autenticazione con la propria identità digitale. In fase di prima applicazione l'accesso è consentito                                                                                                                                                                                        |



## BARACCO FORNASIERO

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”, mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.<br>Nel modulo di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge per l’agevolazione, sotto la propria responsabilità, e di non aver superato il massimale di aiuti concedibili indicati ai sensi del regolamento UE 13.12.2023 n. 2831, in materia di aiuti <i>de minimis</i> nell’arco di tre anni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b>   | <b>RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO - ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | L’art. 11 co. 1 lett. b) e b-bis) del DL 30.6.2025 n. 96, conv. L. 8.8.2025 n. 119, è intervenuto in materia di lavoro subordinato sportivo, introducendo specifiche disposizioni che riguardano la durata dei relativi contratti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.1</b> | <b>ESTENSIONE DELLA DURATA MASSIMA</b><br>Modificando l’art. 26 del DLgs. 36/2021, è stato infatti stabilito che il contratto di lavoro subordinato sportivo possa contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 8 anni dalla data di inizio del rapporto, anziché 5 anni come da disposizione previgente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.2</b> | <b>ADEGUAMENTO DEGLI ACCORDI COLLETTIVI</b><br>Introducendo il nuovo art. 26-bis del DLgs. 36/2021, è stato invece previsto che, a decorrere dal 10.8.2025, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva debbano adeguare gli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a 8 anni.<br>Tale disposizione vale anche per il settore dilettantistico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.3</b> | <b>ATLETI PROFESSIONISTI</b><br>Per i contratti di atleti professionisti, la nuova norma richiede che le società sportive si conformino alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a 5 esercizi finanziari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4</b>   | <b>CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - AGGIORNAMENTO DEL PORTALE E DELLA MODULISTICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Il GSE, con un comunicato del 7.8.2025, ha annunciato che è stato effettuato un aggiornamento della piattaforma “Transizione 5.0”, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 38 del DL 19/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4.1</b> | <b>MOTIVI DELL’AGGIORNAMENTO</b><br>L’aggiornamento si è reso necessario per rendere disponibili le seguenti nuove funzionalità: <ul style="list-style-type: none"><li>• possibilità di indicare una <i>Energy Service Company</i> (ESCo) quale soggetto beneficiario del credito d’imposta;</li><li>• possibilità di segnalare l’eventuale cumulo con altre agevolazioni di cui l’operatore abbia beneficiato o intenda beneficiare per i medesimi costi;</li><li>• possibilità di indicare la sostituzione di un bene materiale di cui all’Allegato A della L. 232/2016, con uno equipollente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;</li><li>• possibilità di indicare che, per i beni con spesa inferiore a 300.000,00 euro, in luogo della perizia asseverata o dell’attestazione rilasciata da un ente di certificazione, verrà inserita una dichiarazione resa dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;</li><li>• aggiornamento della tipologia di impianti di produzione di energia termica, con l’introduzione delle voci “Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e ac-</li></ul> |

BARACCO FORNASIERO SRL



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | qua/aria", in sostituzione della precedente dicitura "Energia termica da fonte geotermica", mantenendo invariati i massimali previsti (Tabella 2b, Sezione II, del DM 24.7.2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2 | <b>AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA</b><br>Sono state inoltre aggiornate: <ul style="list-style-type: none"><li>la guida all'utilizzo del portale "Transizione 5.0";</li><li>la modulistica relativa all'agevolazione.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   | <b>NUOVO PATENT BOX - SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT - APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IN VIA ORDINARIA E MECCANISMO PREMIALE - CHIARIMENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Con la risposta a interpello 21.8.2025 n. 223, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul nuovo <i>Patent box</i> di cui all'art. 6 del DL 146/2021, fornendo chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione in via "ordinaria" e tramite il "meccanismo premiale", in relazione a <i>software</i> protetti da <i>copyright</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1 | <b>APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IN VIA ORDINARIA</b><br>Il primo quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate concerne la possibilità di avvalersi del nuovo <i>Patent box</i> in via "ordinaria" in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta per la creazione e lo sviluppo di <i>software</i> protetti da <i>copyright</i> anche se non registrati presso la SIAE.<br>Richiamando la circ. 24.2.2023 n. 5 (§ 4.1.1), l'Agenzia ha ricordato che, anche in assenza di registrazione presso la SIAE, la prova della esistenza del <i>software</i> , la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività che consentono di qualificarlo come opera dell'ingegno, nonché la titolarità in capo al richiedente dei diritti esclusivi su di esso, possono risultare da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000.<br>Ciò premesso, fermo restando che l'Agenzia non si è pronunciata in ordine alle attività agevolabili e ai relativi costi e tenuto conto di quanto disposto dalla L. 633/41 (c.d. legge sul diritto di autore), secondo le Entrate la società istante può fruire del nuovo <i>Patent box</i> in relazione alle spese connesse alla creazione e allo sviluppo di <i>software</i> protetti da <i>copyright</i> , qualora risultino rispettati anche tutti gli ulteriori requisiti posti dalle disposizioni che ne regolano il funzionamento, così come chiariti con la relativa prassi dell'Amministrazione finanziaria. |
| 5.2 | <b>APPLICAZIONE DEL MECCANISMO PREMIALE</b><br>Il secondo quesito sottoposto all'Agenzia delle Entrate riguarda l'applicazione del meccanismo premiale ai sensi dell'art. 6 co. 10- <i>bis</i> del DL 146/2021, in caso di registrazione del <i>software</i> presso la SIAE in una fase successiva al sostenimento dei costi per la creazione e lo sviluppo di <i>software</i> protetti da <i>copyright</i> . Sul punto, l'Agenzia ha ribadito che, in relazione al <i>software</i> , si può beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la SIAE, come già chiarito nella circ. 5/2023 (§ 4.3).<br>Pertanto, nell'ipotesi in cui un <i>software</i> che sia già in uso, e per il quale si sia già fruito del <i>Patent box</i> in via ordinaria, venisse registrato in un periodo d'imposta successivo, è consentito l'accesso alla c.d. " <i>recapture</i> " a partire dalla data di registrazione, fermo restando il rispetto delle previsioni normative così come chiarite nei relativi documenti di prassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | <b>BONUS CORRISPOSTI A SOGGETTI RESIDENTI PER LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO - MODALITÀ DI TASSAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Con la risposta a interpello 4.8.2025 n. 199, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul trattamento fiscale delle componenti che rappresentano forme di retribuzione differita a maturazione pluriennale, percepite da soggetti residenti in Italia ma riferibili ad attività lavorativa svolta all'estero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Nel fornire la nuova interpretazione, l'Amministrazione finanziaria rettifica espressamente la posizione assunta nella precedente risposta a interpello 25.3.2025 n. 81 in merito alla medesima casistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6.1</b> | <b>BONUS RIFERITI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL REGNO UNITO</b><br>Il chiarimento ha ad oggetto un lavoratore che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023, con residenza fiscale estera fino a tale periodo, e ha poi interrotto il rapporto di lavoro con la società inglese per intraprenderne uno nuovo presso la stabile organizzazione italiana del gruppo, divenendo residente in Italia dal 2024.<br>Il lavoratore era stato ammesso a un piano di incentivazione che prevedeva la corresponsione di <i>bonus</i> , in parte riferiti all'attività svolta nel Regno Unito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6.2</b> | <b>INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI RESIDENZA AL MOMENTO DELLA PERCEZIONE DELLE SOMME</b><br>In termini di territorialità, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'art. 15 paragrafo 1 della Convenzione Italia-Regno Unito dispone, per i redditi di lavoro dipendente, conformemente agli <i>standard</i> OCSE, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza (primo periodo) e la tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello della fonte se l'attività è svolta in questo secondo Stato (secondo periodo).<br>In base al § 2.2 del Commentario all'art. 15 del modello OCSE, la tassazione concorrente si applica quindi in caso di svolgimento dell'attività in uno Stato estero, e ciò " <i>indipendentemente dal momento in cui il reddito è pagato, accreditato o definitivamente acquisito dal lavoratore</i> ". Ne deriva, secondo l'Agenzia delle Entrate, la tassazione in Italia, in quanto Stato di residenza, delle remunerazioni riferite ai <i>bonus</i> percepiti nei periodi di residenza in Italia, anche se relativi a periodi di attività svolta all'estero; sui redditi prodotti all'estero, il lavoratore residente in Italia potrà usufruire del credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR. |
| <b>7</b>   | <b>TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO - MANTENIMENTO DEL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO</b><br>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.8.2025 n. 208 ha analizzato il regime fiscale delle partecipazioni immesse in un deposito amministrato presso una banca italiana da un cittadino italiano in procinto di trasferirsi in Thailandia.<br>L'Agenzia delle Entrate ha confermato che: <ul style="list-style-type: none"><li>• il trasferimento della residenza all'estero delle persone fisiche non imprenditori non determina l'imposizione delle plusvalenze latenti sulle partecipazioni;</li><li>• l'opzione per il risparmio amministrato non perde efficacia a seguito del trasferimento, potendo essere mantenuta da parte della persona divenuta non residente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8</b>   | <b>CESSIONE DEL MARCHIO - TRATTAMENTO AI FINI IVA</b><br>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 210, ha escluso la configurabilità di una cessione d'azienda, non soggetta ad IVA, nel caso della cessione di un singolo marchio unitamente ai connessi diritti IP.<br>Se la cessione è effettuata da un soggetto passivo, verso corrispettivo, l'IVA si applica dunque secondo le modalità ordinariamente previste per le cessioni " <i>relative a marchi e insegne</i> ", le quali, ai fini dell'imposta, configurano prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 co. 2 n. 2) del DPR 633/72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>8.1</b> | <b>ESCLUSIONE DI UNA CESSIONE D'AZIENDA</b><br>Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate viene ceduto un marchio, unitamente ai diritti IP collegati, il quale si configura come un elemento patrimoniale isolato e non come ramo d'azienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Le cessioni d'azienda (o di rami d'azienda) configurano operazioni fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72.</p> <p>La nozione d'azienda è da intendersi "<i>quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa</i>", mentre sono da escludersi i singoli beni facenti parte dell'azienda stessa (cfr. C.M. 19.12.97 n. 320 e ris. Agenzia delle Entrate 31.10.2008 n. 417).</p> <p>Secondo l'Agenzia, come già indicato in passato, è da escludersi il ricorrere di una cessione d'azienda per il fatto che i beni trasferiti non si ritengono idonei a consentire la prosecuzione o lo svolgimento di un'attività produttiva (cfr. risposta a interpello 27.7.2023 n. 399).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8.2</b> | <b>IMPOSTA DI REGISTRO</b><br>In ragione dell'assoggettamento ad IVA dell'operazione e del principio di alternatività, l'imposta di registro è determinata in misura fissa, di valore pari a 200,00 euro, e risulta dovuta in sede di registrazione del contratto di cessione del marchio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9</b>   | <b>BENI DI TERZI OGGETTO DI IMPORTAZIONE - DETRAZIONE IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 213, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che spetta il diritto alla detrazione dell'IVA anche per i beni oggetto di importazione che non sono detenuti a titolo di proprietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>9.1</b> | <b>CASO DI SPECIE</b><br>Il caso esaminato riguarda l'importazione nel territorio dello Stato, da parte di un soggetto passivo nazionale, di principi attivi per essere ivi sottoposti a lavorazione.<br>Il fattore produttivo base, unitamente ad altri fattori produttivi di proprietà dell'importatore italiano, è trasformato (a opera di un subcontraente) in farmaco.<br>Il soggetto passivo nazionale cederà il prodotto finito al committente extra-UE, spedendo i beni all'estero.<br>Alla luce di questi elementi, si chiede conferma della legittimità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, da parte del soggetto passivo nazionale, posto che non gli viene trasferita la proprietà del principio attivo importato, pur potendone disporre come se ne fosse il proprietario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9.2</b> | <b>QUADRO GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI</b><br>La Corte di Giustizia UE si è espressa sul punto affermando che il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone " <i>la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione</i> " e che le spese sostenute per l'acquisto dei beni o servizi " <i>facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle</i> " (cfr. sentenza 14.9.2017, causa C-132/16).<br>Nel caso di importazione, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in Dogana non è stato riconosciuto per il trasportatore dei beni, non essendo tale soggetto " <i>né l'importatore né il proprietario delle merci</i> ", e per il quale non è possibile riscontrare il nesso tra la merce importata e le operazioni "a valle" (cfr. sentenza 25.6.2015, causa C-187/14 e sentenza 8.10.2020, causa C-621/19).<br>La prassi nazionale ha concluso che la proprietà della merce importata non rappresenta una condizione necessaria per l'esercizio del diritto alla detrazione: è sufficiente che i beni acquisiti presentino un "nesso immediato e diretto" con l'oggetto dell'attività d'impresa, ossia che siano a esso inerenti, oltre all'annotazione dell'acquisto nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72 (ris. Agenzia delle Entrate 96/2007 e 346/2008; risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6/2019, 509/2021, 410/2022 e 44/2023). |
| <b>9.3</b> | <b>CONCLUSIONI</b><br>L'Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, anche nel caso rappresentato, può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in sede di importazione, nella misura in cui il soggetto passivo IVA utilizzi i beni importati nell'esercizio dell'attività propria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | In questo modo, si ritiene sussistere il descritto “nesso diretto ed immediato” tra le operazioni passive (fermo il requisito di inerenza rispetto all’attività d’impresa) e quelle attive poste in essere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>10</b>   | <b>CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA A SOGGETTO ESTERO - TRASFERIMENTO DEL PLAFOND IVA - PRESUPPOSTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | <p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.8.2025 n. 200 è stato precisato che il <i>plafond</i> IVA non può essere trasferito al cessionario, se il trasferimento non è menzionato nel contratto che regola la cessione del complesso aziendale. Qualora il cessionario sia un soggetto estero, inoltre, deve essere identificato ai fini IVA in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale.</p> <p>Il caso esaminato nel documento di prassi riguarda una complessa operazione di riorganizzazione societaria che coinvolge tre soggetti: una società italiana che cede un ramo aziendale a un soggetto giuridico di diritto inglese il quale, a sua volta, lo conferisce parzialmente a una società appositamente costituita in Italia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>11</b>   | <b>COESISTENZA DI DUE GRUPPI IVA NEL MEDESIMO GRUPPO ECONOMICO - VERIFICA DEL VINCOLO FINANZIARIO IN CAPO ALLA SEDE SECONDARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 211, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del Gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>11.1</b> | <b>GRUPPI IVA RICONDUCIBILI AL MEDESIMO GRUPPO ECONOMICO</b> <p>Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile costituire in Italia distinti Gruppi IVA, anche se riconducibili a uno stesso gruppo economico.</p> <p>Tale possibilità è stata riconosciuta, nello specifico, nel caso di un gruppo operante a livello internazionale, la cui capogruppo estera, BETA1, controllava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• da un lato, la società italiana BETA, che a sua volta controllava altre società italiane;</li><li>• dall’altro, la società estera ALFA, che a sua volta controllava l’italiana DELTA e che aveva costituito in Italia una sede secondaria (ALFA Italia).</li></ul> <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’art. 70-ter co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 consente la coesistenza di due Gruppi IVA in Italia, separati e distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• uno tra BETA e le sue controllate italiane;</li><li>• l’altro tra ALFA Italia e DELTA, per le quali il controllo promana dalla società estera ALFA.</li></ul> |
| <b>11.2</b> | <b>VINCOLO FINANZIARIO IN CAPO ALLA SEDE SECONDARIA NEOCOSTITUITA</b> <p>Con riguardo ai termini di efficacia dell’opzione, viene chiarito che, per la verifica del vincolo finanziario in capo alla sede secondaria ALFA Italia, costituita nel giugno dell’anno <math>t</math>, ai fini della costituzione del Gruppo nell’anno <math>t+1</math>, è ininfluente la data di iscrizione della stessa al Registro imprese (nel caso specifico tale data era successiva al 1° luglio del medesimo anno <math>t</math>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>12</b>   | <b>CASA MADRE PARTECIPANTE A UN GRUPPO IVA NELL’UNIONE EUROPEA - EFFETTI SULLE SUE STABILI ORGANIZZAZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <p>Con la risposta a interpello 19.8.2025 n. 216, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’appartenenza della casa madre a un Gruppo IVA in uno Stato membro dell’Unione europea ha l’effetto di far venire meno l’identità soggettiva tra questa e le sue stabili organizzazioni, che quindi vanno considerate soggetti passivi distinti rispetto alla casa madre e al Gruppo IVA medesimo.</p> <p>Il caso specifico riguardava la casa madre ALFA e le sue stabili organizzazioni ALFA1 e ALFA2, situate, rispettivamente, in Italia e nel Regno Unito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



BARACCO FORNASIERO

Secondo l'Agenzia, poiché ALFA partecipava a un Gruppo IVA in uno Stato UE, le prestazioni di servizi rese dalla *branch* inglese a quella italiana (servizi IT e di *back office*) assumevano rilevanza IVA in Italia ex art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72.

È stato confermato, invece, che non incide sull'unitarietà del soggetto passivo la circostanza che la *branch* inglese aderisca a un Gruppo IVA nel Regno Unito, in quanto un Gruppo IVA costituito in un Paese extra-UE non è equiparabile a un Gruppo IVA istituito in uno Stato UE, per cui i soggetti aderenti non possono essere trattati come un soggetto passivo IVA unico nell'Unione (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.5.2023 n. 314).

Fonte: *Eutekne*

BARACCO FORNASIERO SRL

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756

Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.

info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it